




DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA REPARTO AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE

Istituto Omnicomprensivo "De Panfilis-Di Rocco"
scuola Alberghiero e Convitto

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Dott.ssa D'Altorio Cinzia	
RSPP	Dott. Bianchi Mauro	
Medico competente	Dott. Bonon Roberto	
RIS		

INDICE

1.0	PREMESSA.....	3
2.0	INTRODUZIONE.....	3
3.0	DEFINIZIONI.....	3
4.0	ANAGRAFICA.....	4
5.0	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA.....	4
6.0	DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA.....	6
7.0	SORVEGLIANZA SANITARIA.....	6
8.0	LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA.....	6
9.0	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
10.0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	9
10.1	ERGONOMIA.....	9
10.2	AGENTI FISICI.....	9
10.3	AGENTI BIOLOGICI	10
10.4	AGENTI CHIMICI	10
10.5	ALTRI LAVORI VIETATI.....	10
10.6	ALTRI RISCHI.....	10
10.7	MISURE PREVENTIVE	11
11.0	PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	11

1.0 PREMESSA

Il presente documento costituisce il *Documento di Valutazione dei Rischi* redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 che con l'articolo 17 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (compresi gli studenti come da definizione art. 2 del D.L.gs 81/08 "...l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione...")

In particolare, il documento è riferito alle lavorazioni nel reparto "amministrazione direzione" per le lavoratrici in stato di gravidanza.

La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000:

"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza".

Il presente documento fornisce le indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici in stato di gravidanza all'interno dell'Istituto Alberghiero "E. De Panfilis" di Roccaraso, addette all'amministrazione e direzione, in attuazione de del D.L.gs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e del D.L.gs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si premette che al fine di permettere una gestione corretta e tempestiva delle misure di tutela che vedremo più avanti è opportuno che lo stato di gravidanza sia comunicato appena noto dall'interessata, in maniera completa e senza ritardi al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'articolo 21 del D.L.gs 151/2001.

Si sottolinea che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza), conferiti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.L.gs. n. 151/2001 e successive integrazioni e modifiche).

2.0 INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto dal servizio prevenzione e protezione (SPP) formato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Datore di Lavoro (DL), dal Medico Competente (MC) oltre che dai professionisti esterni. Sarà cura del dal Datore di Lavoro mantenere il Documento a disposizione degli addetti ai lavori e delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il presente elaborato è stato reso noto al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS).

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini di una uniforme comprensione dei termini usati all'interno del presente documento, si riportano le principali definizioni riportate dall'art. 2 del D.L.gs. 81/2008:

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri.	➔	Dirigente scolastico
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.	➔	Tutto il personale della scuola e gli studenti
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;	➔	DSGA
Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferirgli sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.	➔	Docente durante l'utilizzo dei laboratori, DSGA, coordinatore capo del personale ausiliario.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;	➔	Designato dal DS
Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza.	➔	Medico designato dal datore di lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;	➔	Designato nell'ambito degli RSU o dai lavoratori


- **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **Prevenzione:** Il complesso delle disposizioni, misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- **Valutazione del rischio:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

4.0 ANAGRAFICA

Denominazione	Istituto Omnicomprensivo "De Panfilis- Di Rocco" e relativo Convitto
Indirizzo	Via S.S. 17 km 138.100 - 67037 - Roccaraso (AQ)
Datore di lavoro	Dott.ssa Cinzia D'Altorio
Contatti	Tel. 0864/63259
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Mauro Bianchi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Medico Competente	Dott. Roberto Bonon

5.0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

La direzione aziendale ha definito le responsabilità del personale nell'ambito della sicurezza e le ha rese note con il seguente organigramma:



6.0 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L'Istituto Alberghiero "De Panfilis" (A) ha sede in Roccaraso, lungo la Strada Statale 17, è costituito da un edificio in c.a. di n. 3 piani complessivi. È circondato da un ampio spazio verde e frontalmente da una zona parcheggio.

L'edificio della palestra è adiacente al corpo principale ed è ad esso collegato.

In posizione frontale si trova il Convitto (B) a servizio dell'istituto, una complessa struttura in c.a. di n.8 piani complessivi.

Stralcio fotografia satellitare ripresa da Google Maps



7.0 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il datore di lavoro ha provveduto a nominare il Medico Competente, Dott. Roberto Bonon (in possesso dei requisiti di cui all'articolo dell'articolo 38 del D.L.gs 81/08), per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria per alcune categorie di lavoratori, così come definita all'articolo 2 dello stesso decreto.

8.0 LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

- sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.


Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota: L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa

la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri.



9.0 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi è stata eseguita conducendo un attento esame delle varie attività svolte che possono generare rischi alla sicurezza dei lavoratori di tipo interferenziale.

È stata condotta un'analisi sistematica dei vari fattori di rischio che si possono presentare durante lo svolgimento delle attività che possono interferire tra di loro, procedendo all'individuazione delle misure di coordinamento da mettere in atto per eliminare e/o ridurre tali rischi.

La stima del rischio è stata calcolata attraverso la seguente matrice:

$$R = M \times P$$

- 1) Individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe generalmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento.
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso.
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totali

- 2) Valutazione della probabilità della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili

PROBABILITA'	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) Valutazione finale dell'entità del rischio in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente matrice.

MATRICE DI VALUTAZIONE						
GRAVISSIMA	MAGNITUDO	4	4	8	12	16
GRAVE		3	3	6	9	12
MODESTA		2	2	4	6	8
LIEVE		1	1	2	3	4
		1	2	3	4	
		PROBABILITA'				
		IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	M. PROBABILE	

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Probabilità e Magnitudo) viene ricavata, come indicato nella Matrice di Valutazione sopra riportata, l'Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

BASSO	MEDIO	ALTO
-------	-------	------

Il calcolo di $P \times D$ permette di stimare l'entità del Rischio e di stabilire un punto di partenza per la definizione delle priorità e poter programmare nel tempo gli interventi di prevenzione, protezione ed adeguamento, ricordando che:

$R > 8$	Azioni correttive indilazionabili
$8 \geq R \geq 4$	Azioni correttive necessarie da programmare a breve termine
$3 \geq R \geq 2$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio termine
$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

10.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

10.1 ERGONOMIA

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	M	P	Rischio
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	1	2	2 BASSO
POSTURE INCONGRUE	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante).	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	1	2	2 BASSO
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	-	-	NON PRESENTE
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. È importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	-	-	NON PRESENTE
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F (lavori di manovalanza pesante) D.lgs. 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombare)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	-	-	NON PRESENTE
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		
	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	-	-	NON PRESENTE

10.2 AGENTI FISICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	M	P	Rischio
RUMORE	D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali)	DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))		
	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	-	-	NON PRESENTE
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	D.Lgs.151/01 allegato A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) D.Lgs.151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO		
	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sottopeso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	-	-	NON PRESENTE
SOLLECITAZIONI TERMICHE	D.Lgs.151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs.151/01 allegato C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)	DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)		
	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	-	-	NON PRESENTE
RADIAZIONI IONIZZANTI	D.lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza)	DIVIETO IN GRAVIDANZA Se esposizione nascita > 1 mSv D.lgs. 151/01 allegato A lett. D (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO		
	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	-	-	NON PRESENTE

	L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.			
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs.151/01 allegato C lett. A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)	DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale		
	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	-	-	NON PRESENTE

10.3 AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	M	P	Rischio
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	D.Lgs.151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs.151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs.151/01 allegato C lett. A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO		
	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare, possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.	2	1	2 BASSO

10.4 AGENTI CHIMICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	M	P	Rischio
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs.151/01 allegato C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett. B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i>		
	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	-	-	NON PRESENTE
SOSTANZE UTILIZZATE:				
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO		
	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	-	-	NON PRESENTE

10.5 ALTRI LAVORI VIETATI

PERICOLO/RISCHIO	DIVIETO	M	P	Rischio
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO	-	-	NON PRESENTE
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>	-	-	NON PRESENTE
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>	-	-	NON PRESENTE
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO	-	-	NON PRESENTE
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO	-	-	NON PRESENTE
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO	-	-	NON PRESENTE

10.6 ALTRI RISCHI

Attrezzature utilizzate: Computer.

PERICOLO/RISCHIO	CAUSA	M	P	Rischio
Rischio VDT	Rischio associato all'utilizzo videoterminale	1	2	2 BASSO
Rischio elettrico	Rischio associato all'utilizzo di attrezzature di lavoro ad alimentazione elettrica	3	1	3 BASSO
Stress lavoro-correlato	La ripetitività delle attività e il carico di lavoro, nel corso degli anni, possono provocare situazioni di stress.	-	-	Valutazione specifica

10.7 MISURE PREVENTIVE

Rischio elettrico

Nel comparto in esame gli shock elettrici si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati, o anche per scorretti comportamenti nell'uso di macchine ad alimentazione elettrica, ad esempio nelle operazioni di pulizia o comunque in operazioni dove si possono avere le mani umide/bagnate.

Le misure di prevenzione da attuare sono.

- Tutte le attrezzature elettriche devono essere controllate periodicamente da personale qualificato. Il controllo deve riguardare tutte le parti elettriche esposte (compresi fili, interruttori, spine etc.)
- Leggere attentamente le etichette presenti sulle attrezzature di lavoro e i relativi libretti d'uso prima dell'utilizzo;
- Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate esclusivamente da personale istruito;
- Non pulire le attrezzature spruzzando o sciacquando con acqua.

Posture incongrue

- Evitare, per quanto possibile, monotonia e ripetitività del lavoro;
- Evitare, nei limiti del possibile, posizioni non ergonomiche (ad esempio: posizione eretta o seduta) per tempi lunghi;
- Indossare calzature che non provochino dolori ai piedi e alle articolazioni;
- Programmare pause o cambiamenti di mansioni in modo che avere la possibilità di cambiare posizione;
- Richiedere l'ausilio di attrezzature o l'aiuto di altro personale;
- Il datore di lavoro ha provveduto a formare ed informare i lavoratori sulle misure di tutela organizzative e strutturali, corrette procedure di lavoro, in relazione al rischio posturale.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi in questa fase si concretizza nelle fasi di movimentazione di faldoni contenenti documenti. I carichi sono movimentati poco alla volta, e non superano mai i 5 Kg.

Per le azioni di movimentazione manuale di carichi il metodo di valutazione più efficace risulta essere il NIOSH, che permette di determinare (partendo dalla costante di peso, 20 o 25 Kg – a seconda che si tratti di lavoratore di sesso maschile o femminile), attraverso specifici calcoli matematici, il peso limite raccomandato per la specifica operazione valutata e di conseguenza l'indice di rischio che la stessa (svolta nelle modalità descritte) può avere sulla salute e sicurezza dell'addetto. In questo caso, tuttavia, il metodo citato potrebbe sovrastimare il rischio risultando poco realistico, in quanto la frequenza delle operazioni è molto bassa, - inferiore a quelle suggerite dal NIOSH- e in quanto le operazioni di movimentazioni sono così variabili da non poter essere valutate da un'unica modalità di calcolo.

Nella presente valutazione si è provveduto a valutare il rischio specifico anche attraverso la Matrice del Rischio una valutazione concreta basata sulla la possibilità/probabilità di insorgenza di patologie di sovraccarico biomeccanico (danno atteso) e la gravità delle stesse.

Come già accennato, data la bassa ed irregolare frequenza delle operazioni di movimentazione manuale, (ricordiamo che tale attività è alternata con altre di tipologia diversa) appare improbabile che le stesse siano alla base di eventuali patologie da sovraccarico biomeccanico, appare più presumibile che le operazioni sopra descritte possano determinare infortuni (ernia, colpo della strega), dovuti a movimenti non consoni (ad esempio eseguiti troppo velocemente o con eccessivo sforzo o ancora attraverso la torsione del busto etc.). Al fine di evitare tali disturbi tutti i lavoratori sono stati adeguatamente formati ed informati sulle corrette procedure di movimentazione.

11.0 PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nel rispetto della propria Politica d'igiene e sicurezza, l'Istituto Alberghiero "E. De Panfilis" ha predisposto la realizzazione piano di miglioramento.

Nello specifico provvederà:

- ⇒ Al continuo miglioramento ed aggiornamento formativo del personale impiegato, sui rischi presenti in azienda e le corrette misure di prevenzione e protezione da adottare, in riferimento agli artt. 36 e 37 del d.l.gs 81/08 e alla normativa specifica di riferimento.

